



N. 2047/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - L

ECCELLENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

*LAVORO

Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

Ud. 07/11/2013 -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

CC

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

R.G.N. 1853/2012

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -

non 2012
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1853-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali della Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro della Società, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA AIAZZI, giusta procura a margine del ricorso;

ph

- *ricorrente* -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO D'AMBROSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANTRASSI ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -



avverso la sentenza n. 4541/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 23.5.2011, depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI.

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. :

“ Con sentenza depositata il 9 giugno 2011, la Corte d'appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le domande svolte da _____ nei confronti della sua datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a., dirette ad ottenere la restituzione della somma di € 605,33, trattenutagli per essere risultato assente dal domicilio in sede di visita di controllo del giorno 15 settembre 2005 alle ore 18,35 nonché l'annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata per non aver preventivamente avvisato la società dell'allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità dalle ore 17 alle 19.

In proposito la Corte territoriale ha ritenuto giustificate sia l'assenza del _____ dal domicilio che la mancata preventiva comunicazione della stessa avendo accertato una recrudescenza di una patologia molto dolorosa che aveva reso indifferibile l'uscita dall'abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell'assenza alla datrice di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza, Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato



motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 14° della legge 11 novembre 1983 n. 638 in riferimento all'art. 40 C.C.N.L. dell'11 luglio 2003 e al vizio di motivazione.

Resiste alle domande l'intimato con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il relatore svolge al riguardo le considerazioni che seguono.

Il ricorso si limita anzitutto a riprodurre il contenuto del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 12 novembre 1983 n. 638, in particolare art. 5, comma 14, che stabilisce la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia per il periodo di dieci giorni in caso di assenza alla visita domiciliare di controllo senza giustificato motivo nonché a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che afferma l'irrilevanza su tale piano dell'eventuale successiva sottoposizione del lavoratore a controllo medico prima della scadenza dei suddetti dieci giorni, che tuttavia erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto nel caso in esame circostanza esimente.

Il dato non corrisponde alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale viceversa ha ritenuto giustificata l'assenza di dal domicilio, in ragione dell'urgenza indotta dall'improvviso acutizzarsi di una patologia dolorosa, con giudizio di merito non specificatamente contestato dalla società, nonostante la deduzione, in rubrica, del vizio di motivazione della sentenza impugnata.



Quanto alla sanzione disciplinare, la società invoca l'art. 40 del C.C.N.L., il quale, in caso di assenza del lavoratore dal lavoro per malattia, sanziona, in mancanza di idonea giustificazione, l'ipotesi di assenza dal domicilio in sede di visita di controllo, senza la preventiva comunicazione della stessa alla società.

Anche in questo caso, come nel precedente, la Corte territoriale ha accertato il tipo di giustificazione resa dal dipendente, ritenendola adeguata, con giudizio di merito, che la società contesta solo genericamente.

Se le considerazioni del relatore saranno condivise dal collegio, il ricorso andrà valutato come manifestamente infondato, avendo la Corte fatto corretta applicazione delle regole enunciate dalla giurisprudenza di questa Corte.

Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell'adunanza in camera di consiglio.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

In particolare è da condividere la valutazione di inidoneità del primo motivo a investire la effettiva *ratio decidendi* a base della sentenza impugnata nonché la valutazione di genericità del secondo motivo, anch'esso inadeguato a contrastare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della condotta del dipendente quale operate dalla Corte di appello



Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai sensi dell'art. 93
cod. proc. civ. .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente
alle spese che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 1200,00 per
compensi professionali. Con distrazione in favore dell'Avv. Enrico
D'Antrassi .

Roma, camera di consiglio del 7 novembre 2013

Il Presidente
Dott. Pietro Curzio

Il Funzionario Giudiziario
~~Paolo TALARICO~~
Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 0 GEN. 2014

Roma,.....
Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo TALARICO~~
Curzio